



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 14.12.2010
COM(2010) 749 definitivo

2010/0359 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2004/162/CE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai "dazi di mare"

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che si applicano alle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui fanno parte i quattro dipartimenti francesi d'oltre mare (DOM), non autorizzano in linea di principio nessuna differenza di imposizione nei DOM tra i prodotti locali e quelli provenienti dalla Francia metropolitana o dagli altri Stati membri. L'articolo 349 del TFUE (ex articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE) prevede tuttavia la possibilità di introdurre misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche, considerata l'esistenza di svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di queste regioni.

La decisione 2004/162/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004, adottata sulla base dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, autorizza la Francia a prevedere fino al 1° luglio 2014 esenzioni totali o parziali dall'imposta "dazi di mare" per taluni prodotti fabbricati nei DOM. L'allegato della decisione precitata contiene l'elenco dei prodotti ai quali possono essere applicate le esenzioni totali o parziali d'imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non può essere superiore a 10, 20 o 30 punti percentuali.

La decisione 2004/162/CE illustra i motivi che hanno portato all'adozione delle misure specifiche, fra cui la grande distanza, la dipendenza dalle materie prime e dall'energia, l'obbligo di costituire stock più consistenti, la modesta dimensione del mercato locale associata allo scarso sviluppo dell'attività di esportazione. Tutti questi svantaggi si traducono in un aumento dei costi di produzione, e quindi del prezzo di costo, dei prodotti fabbricati localmente, che, in assenza di misure specifiche, sarebbero meno competitivi rispetto a quelli provenienti dall'esterno, anche tenendo conto delle spese di trasporto verso i DOM. Sarebbe quindi più difficile mantenere una produzione locale. Le misure specifiche contenute nella decisione 2004/162/CE sono state pertanto concepite allo scopo di rafforzare l'industria locale migliorandone la competitività.

L'articolo 4 della decisione 2004/162/CE prevede che le autorità francesi presentino alla Commissione, entro il 31 luglio 2008, una relazione relativa all'applicazione del regime di imposizione di cui alla suddetta decisione, allo scopo di verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, alla luce degli svantaggi di cui soffrono le regioni ultraperiferiche. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta al Consiglio una relazione comprendente un'analisi economica e sociale esauriente e, se del caso, una proposta intesa ad adeguare le disposizioni della decisione 2004/162/CE.

Il 31 luglio 2008, come previsto, le autorità francesi hanno presentato alla Commissione la relazione, che è stata completata successivamente. Essa comprende una domanda intesa ad adeguare, per la Guyana, l'elenco dei prodotti cui può essere applicata un'imposizione differenziata dei "dazi di mare".

La relazione della Commissione è stata presentata oggi al Consiglio¹, accompagnata dalla presente proposta di decisione del Consiglio.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

La domanda delle autorità francesi concernente la Guyana è stata presentata in base alle richieste avanzate dai settori economici interessati. Inoltre, i rappresentanti dei settori economici maggiormente interessati dalla domanda riguardante la Guyana facevano parte di diverse delegazioni presenti alle riunioni di lavoro tenutesi con le autorità francesi.

La Commissione non ha effettuato una valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Adeguare, a seguito delle constatazioni effettuate, gli elenchi di prodotti figuranti nell'allegato della decisione 2004/162/CE in forza dei quali la Francia è autorizzata, entro certi limiti, ad applicare esenzioni totali o parziali dall'imposta "dazi di mare" a taluni prodotti fabbricati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Base giuridica

Articolo 349 del TFUE.

Principio di sussidiarietà

Solo il Consiglio è abilitato ad adottare, sulla base dell'articolo 349 del TFUE, misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche al fine di adeguare a queste regioni l'applicazione dei trattati, comprese le politiche comuni, considerata l'esistenza degli svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di tali regioni.

La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

Essa mira ad adeguare la decisione 2004/162/CE e riguarda unicamente i prodotti per i quali un tale adeguamento è risultato giustificato.

Inoltre, la differenza massima di imposizione prevista per ciascun prodotto oggetto della presente proposta si limita a quanto è necessario in considerazione dei costi supplementari della corrispondente produzione locale interessata. L'onere fiscale gravante sui prodotti importati nei dipartimenti francesi d'oltremare non va pertanto al di là di quanto necessario per compensare, rispetto a tali prodotti, la minore

¹ COM(2010) xxx definitivo del xx xx 2010.

competitività dei prodotti locali.

Scelta degli strumenti

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi seguenti.

Il testo da modificare è esso stesso una decisione del Consiglio, adottata sulla stessa base giuridica (articolo 299, paragrafo 2, dell'allora trattato CE).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

5. ELEMENTI OPZIONALI

I considerando da 4 a 15 della proposta di decisione del Consiglio illustrano in modo circostanziato gli adeguamenti che si propone di apportare agli elenchi di prodotti contenuti nella decisione 2004/162/CE e i motivi che giustificano tali adeguamenti.

La Francia avrà bisogno di un certo periodo di tempo per adeguare la propria legislazione interna al ritiro di alcuni prodotti dagli elenchi della decisione 2004/162/CE. Si propone pertanto di rinviare l'applicazione della presente decisione di modifica a una data successiva a quella della sua notifica (cfr. articolo 2).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2004/162/CE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai "dazi di mare"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2004/162/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativa al regime dei "dazi di mare" nei dipartimenti francesi d'oltremare e che proroga la decisione 89/688/CEE³, autorizza le autorità francesi a prevedere esenzioni totali o parziali dai "dazi di mare" per i prodotti fabbricati nei dipartimenti francesi d'oltremare figuranti nel relativo allegato. È autorizzata una differenza massima di imposizione di 10, 20 o 30 punti percentuali, a seconda dei prodotti e del dipartimento d'oltremare interessati.
- (2) In conformità all'articolo 4, secondo comma, della decisione 2004/162/CE, il 31 luglio 2008 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione una relazione relativa all'applicazione del regime di imposizione previsto dalla suddetta decisione. Un complemento alla relazione è stato trasmesso il 22 dicembre 2008 e nuove informazioni, chieste dalla Commissione il 15 aprile 2009, sono state inviate il 16 aprile 2010. La relazione presentata dalle autorità francesi comprende una domanda intesa ad adeguare, per la Guyana, l'elenco dei prodotti cui può essere applicata un'imposizione differenziata.
- (3) Sulla base della relazione delle autorità francesi, la Commissione ha presentato al Consiglio la relazione⁴ di cui all'articolo 4, terzo comma, della decisione 2004/162/CE nonché una proposta intesa ad adeguare la suddetta decisione. Tali adeguamenti riguardano i quattro DOM o sono specifici per la Guyana.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 52 del 21.2.2004, pag. 64.

⁴ COM(2010) xxx definitivo del xx xx 2010.

- (4) Occorre in primo luogo constatare che per alcuni prodotti non esiste più una produzione locale nel DOM in questione, mentre per altri prodotti le autorità francesi non applicano più un'imposizione differenziata in quanto la produzione locale ha attualmente un prezzo equivalente a quello della produzione proveniente dall'esterno. È pertanto opportuno eliminare i suddetti prodotti dagli elenchi figuranti nell'allegato della decisione 2004/162/CE. Per la Guadalupa si tratta della margarina (prodotto 1517 10⁵) e di sassi, ghiaia, ecc. (prodotto 2517 10). Per la Martinica sono interessati le preparazioni antigelo e i liquidi preparati per lo sbrinamento (prodotto 3820), la margarina (prodotto 1517 10) e alcuni acidi (prodotto 2811). Infine, per la Riunione si tratta degli oli di soia (prodotto 1507 90), di alcuni oli di oliva (prodotto 1510 00 90), di alcuni prodotti chimici (prodotti 2828 10 00 e 2828 90 00) e di certi materiali fotografici (prodotto 3705 10 00).
- (5) In secondo luogo va osservato che per un numero limitato di prodotti la differenza di tassazione effettivamente applicata è sensibilmente inferiore alla differenza massima di tassazione autorizzata. Occorre pertanto diminuire la differenza massima autorizzata per questi prodotti ove non esistano motivi concreti di ritenere che un aumento della differenza di tassazione esistente potrebbe rivelarsi necessario in un prossimo futuro. Per la Guadalupa i prodotti interessati sono alcune carni (prodotto 0210), alcuni ortaggi (prodotti 0702, 0705, 0706 10 00, 0707 00, 0709 60 e 0709 90), taluni alimenti per animali (prodotto 2309), alcune pitture (prodotti 3208, 3209 e 3210), alcuni abrasivi (prodotto 6805) e alcuni vetri da occhialeria (prodotto 7015 10 00). Per la Guyana i prodotti interessati sono taluni tipi di riso (prodotto 1006 20). Per la Martinica si tratta di alcuni cereali (prodotto 1008 90 90), di alcune farine (prodotto 1102) e di sassi, ghiaia, ecc. (prodotto 2517 10).
- (6) In terzo luogo è opportuno constatare che, in alcuni casi, i prodotti fabbricati localmente non sembrano meno competitivi di quelli provenienti dall'esterno. Si tratta dei prodotti attualmente compresi nella parte A dell'allegato della decisione 2004/162/CE; il loro volume di produzione nel DOM interessato è infatti significativo e, nonostante la differenza di tassazione applicata sia modesta, nessuna importazione di prodotti equivalenti è stata riscontrata in tale DOM negli ultimi tre anni considerati. Occorre pertanto ritirare i prodotti di cui trattasi dagli elenchi figuranti nell'allegato della decisione 2004/162/CE. Per la Guadalupa sono interessati taluni residui delle produzioni alimentari (prodotto 2302). Per la Riunione si tratta di alcune liscivie residue dalla fabbricazione delle paste di cellulosa (prodotto 3804 00).
- (7) Gli adeguamenti che riguardano specificamente la Guyana, ossia l'inserimento di prodotti nuovi e l'aumento della differenza autorizzata per altri, sono giustificati in ciascun caso dal costo supplementare dei prodotti fabbricati localmente rispetto ai prodotti equivalenti importati fabbricati sul territorio europeo dell'Unione.
- (8) Gli adeguamenti che occorre apportare a tale riguardo per la Guyana consistono principalmente nell'inserimento negli elenchi figuranti nell'allegato della decisione 2004/162/CE dei prodotti per i quali esisteva già una produzione locale nel 2004 e per i quali in tale anno non era stata presentata alcuna domanda di inserimento negli elenchi di prodotti cui poteva essere applicata un'imposizione differenziata.

⁵ In base alla classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune.

- (9) Pertanto, per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, della pesca e delle industrie agroalimentari, i prodotti che è opportuno inserire negli elenchi figuranti nell'allegato della decisione 2004/162/CE sono alcune carni (prodotti 0201, 0202, 0203, 0204, 0208 e 0210), alcuni pesci (prodotti 0304 e 0305), talune preparazioni di carni (prodotti 1601 e 1602), alcuni zuccheri (prodotto 1702), i prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria (prodotto 1905), talune conserve di ortaggi o di frutta (prodotti 2001 e 2006), le confetture (prodotto 2007), alcune salse (prodotto 2103), i gelati (prodotto 2105), alcune preparazioni alimentari diverse (prodotto 2106) e taluni liquori e altre bevande a base di rum (prodotti 2208 70 e 2208 90).
- (10) Nel settore dell'edilizia abitativa e della costruzione sono interessati alcuni prodotti in materie plastiche (prodotti 3919 e 3926), alcuni lavori di cemento o di pietra artificiale (prodotto 6810 19) e alcuni lavori di ferro (prodotti 7210, 7214 20, 7216, 7217 90 90, 7309, 7310 e 7314).
- (11) Nel settore forestale e dei prodotti diversi sono interessati vari tipi di legno e i prodotti della falegnameria (prodotti 4403 99 95, 4407 22, 4407 99 96, 4409 29 91, 4409 29 99, 4418 (tranne le sottovoci 4418 10 50, 4418 20 50, 4418 71, 4418 72 e 4418 79)), alcuni mobili (prodotti 9403 40 10 e 9406 tranne la sottovoce 9406 00 31), taluni prodotti stampati (prodotti 4910 e 4911) e alcuni articoli di abbigliamento (prodotti 6109, 6205 e 6206).
- (12) Per alcuni prodotti già inseriti negli elenchi figuranti nell'allegato della decisione 2004/162/CE occorre, sempre per la Guyana, estendere la differenza massima di tassazione interessata a sottovoci della nomenclatura combinata alle quali essa non si applica attualmente e/o aumentare detta differenza massima di tassazione.
- (13) È pertanto opportuno inserire tutti i succhi di frutta (prodotto 2009), tutte le acque minerali con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti (prodotto 2202) e gli articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche (prodotto 3923), nell'elenco C dei prodotti cui può essere applicata una differenza di tassazione di 30 punti percentuali e ritirare i succhi di frutta della voce 2009 80, le acque minerali della voce 2202 10 e gli articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche (prodotto 3923), dall'elenco B, per i quali è attualmente autorizzata una differenza di tassazione di 20 punti percentuali.
- (14) Per quanto riguarda i cementi, occorre sostituire il cemento bianco (prodotto 2523 21 00) con altri cementi Portland (prodotto 2523 29) nell'elenco B dei prodotti cui può essere applicata una differenza di tassazione di 20 punti percentuali. Per le costruzioni e parti di costruzioni di ghisa, ferro o acciaio occorre applicare la differenza di tassazione autorizzata di 20 punti percentuali a tutti i prodotti della voce 7308 e non più ai soli prodotti della sottovoce 7308 90. Infine, per quanto riguarda i lavori di alluminio, è opportuno applicare una differenza di tassazione di 20 punti percentuali a tutti i prodotti della voce 7610, e non più ai soli prodotti della sottovoce 7610 90. In tal modo si potrebbe applicare tale differenza di tassazione anche a porte, finestre, stipiti e soglie della voce 7610 10.
- (15) Infine, sempre per quanto riguarda la Guyana, è necessario inserire negli elenchi dei prodotti cui può essere applicata un'imposizione differenziata tre prodotti per i quali non esiste ancora una produzione locale, ma esistono progetti concreti di avvio di un'attività di produzione a breve scadenza. I prodotti in questione sono il latte

(prodotto 0401), le acque minerali (prodotto 2201) e alcuni lavori in pietra o di altre materie minerali (prodotto 6815).

(16) La decisione 2004/162/CE va pertanto modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2004/162/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal [...].

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2004/162/CE è così modificato:

1) La parte A è così modificata:

a) il punto 1 è così modificato:

i) sono inseriti i seguenti prodotti:

"0210, 0702, 0705, 0706 10 00, 0707 00, 0709 60, 0709 90, 2309, 6805";

ii) il prodotto "2302" è soppresso.

b) Al punto 2 sono inseriti i seguenti prodotti: "1006 20, 2201".

c) Il punto 3 è così modificato:

i) sono inseriti i seguenti prodotti:

"1008 90 90, 1102, 2517 10";

ii) il prodotto "2811" è soppresso.

d) Al punto 4 sono soppressi i seguenti prodotti: "3705 10 00, 3804 00".

2) La parte B è così modificata:

a) il punto 1 è così modificato:

i) sono inseriti i seguenti prodotti:

"3208, 3209, 3210, 7015 10 00";

ii) sono soppressi i seguenti prodotti:

"0210, 0702, 0705, 0706 10 00, 0707 00, 0709 60, 0709 90, 2302, 2309, 6805".

b) il punto 2 è così modificato:

i) sono inseriti i seguenti prodotti:

"0201, 0202, 0203, 0204, 0208, 0210, 0304, 0305, 0401, 1905, 2105, 2523 29, 3919, 3926, 4910, 4911, 6109, 6205, 6206, 6810 19, 6815, 7210, 7214 20, 7216, 7217 90 90, 7308, 7309, 7310, 7314, 7610";

ii) sono soppressi i seguenti prodotti:

"1006 20, 2009 80, 2202 10, 2523 21 00, 3923, 7308 90, 7610 90".

c) Al punto 3 sono soppressi i seguenti prodotti: "1008 90 90, 1102, 3820 tranne 3820 00 00".

d) Al punto 4 sono soppressi i seguenti prodotti: "1507 90, 1510 00 90, 2828 10 00, 2828 90 00".

3) La parte C è così modificata:

c) Al punto 1 sono soppressi i seguenti prodotti: "1517 10, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 7015 10 00".

b) Al punto 2 sono inseriti i seguenti prodotti: "1601, 1602, 1702, 2001, 2006, 2007, 2009, 2103, 2106, 2202, 2208 70⁶, 2208 90⁷, 3923, 4403 99 95, 4407 22, 4407 99 96, 4409 29 91, 4409 29 99, 4418 tranne 4418 10 50, 4418 20 50, 4418 71, 4418 72 e 4418 79, 9403 40 10, 9406 tranne 9406 00 31".

c) Al punto 3 sono soppressi i seguenti prodotti: "1517 10, 2517 10".

⁶ Riguarda soltanto i prodotti a base di rum della voce 2208 40.

⁷ Riguarda soltanto i prodotti a base di rum della voce 2208 40.